

## **Regione Umbria**

### **Legge regionale 9 aprile 2015 , n. 12**

#### **Testo unico in materia di agricoltura**

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della giunta regionale promulga la seguente legge:

#### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 1

(Oggetto e Finalità)

1. Il presente Testo unico ai sensi dell' articolo 40 dello Statuto regionale e in attuazione della legge regionale del 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), riunisce le disposizioni di legge regionali in materia di Agricoltura, nel rispetto delle competenze legislative statali di cui all' articolo 117 , commi 2 e 3 della Costituzione.

*Sono di seguito riportati gli articoli inerenti l'apicoltura:*

#### CAPO II

### **Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria.**

#### SEZIONE I

#### FINALITÀ

##### Articolo 86

(Oggetto e finalità)

1. Con il presente Capo la Regione promuove la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura nell'ambito delle politiche volte a valorizzare le risorse zootecniche minori, diversificare le potenzialità produttive agricole del territorio, migliorare la qualità e la quantità delle produzioni vegetali, difendere la biodiversità, favorire l'agricoltura compatibile con il rispetto dell'ambiente e conservare gli ecosistemi naturali.

##### Articolo 87

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo si definisce:

- a) apicoltura: l'attività di conduzione zootecnica delle api;
- b) apicoltore: chiunque detiene e conduce alveari;
- c) imprenditore apistico: chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell' articolo 2135 del Codice civile ;
- d) famiglia: ogni colonia d'api con regina;
- e) arnia: il contenitore atto ad ospitare una famiglia d'api;
- f) alveare: l'arnia contenente una famiglia d'api;
- g) apiario: un insieme di alveari presso una stessa postazione;
- h) postazione: il sito di un apiario;
- i) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.

## SEZIONE II

### DISCIPLINA

#### Articolo 88

(Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell'inizio dell'attività)

1. Al fine della profilassi e del controllo sanitario, è fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di alveari, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Testo unico e, successivamente, entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza degli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno. Chiunque intraprenda per la prima volta l'attività nelle forme di cui all' articolo 87, comma 1, lettere b) e c), è tenuto a darne comunicazione ai sensi del comma 2 .

2. Le denunce e le comunicazioni di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi veterinari dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (Azienda USL) competente.

3. I trasgressori all'obbligo di denuncia o di comunicazione non possono beneficiare degli incentivi previsti per il settore.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, nelle more dell'organizzazione del Servizio veterinario competente, le denunce e le comunicazioni sono indirizzate al Comune nel cui territorio sono localizzati gli apiari e gli alveari.

#### Articolo 89

(Anagrafe apistica)

1. Fino alla completa attuazione dell'anagrafe apistica nazionale prevista dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale) trova applicazione quanto previsto dall' articolo 7 della legge regionale 26 novembre 2002, n. 24 (Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria).

#### Articolo 90

(Modalità di attuazione)

1. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per la disciplina:

a) della denuncia degli apiari e degli alveari;

b) dell'anagrafe apistica;

c) delle distanze degli apiari nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 896-bis del Codice civile;

d) della vendita o dello spostamento di alveari;

e) dei criteri per la concessione degli aiuti di cui all' articolo 95 .

#### Articolo 91

(Controlli sanitari)

1. È compito del Servizio veterinario della competente Azienda USL, ai sensi della legge regionale 7 aprile 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e polizia veterinaria), organizzare ed attuare il servizio di vigilanza sullo stato sanitario degli apiari, nonché diffondere le norme tecniche di profilassi e di prevenzione in campo apistico.

2. In caso di malattie soggette a denuncia o di sospetti avvelenamenti, nonché in attuazione di programmi specifici, i servizi veterinari delle Aziende USL, competenti per territorio, effettuano interventi sanitari e profilattici e promuovono accertamenti sanitari.

3. Per gli adempimenti diagnostici e per le operazioni di risanamento, i servizi veterinari delle Aziende USL si avvalgono della collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche. Per altre attività di carattere sanitario o per interventi finalizzati

al miglioramento delle produzioni, i suddetti servizi possono anche avvalersi della collaborazione delle facoltà di Medicina veterinaria e di Agraria dell'Università degli studi di Perugia e delle associazioni di categoria.

4. La Regione favorisce l'adozione di protocolli tra Vigili del Fuoco, Vigili Urbani, Associazioni Apistiche, servizi veterinari delle Aziende USL, ARPA e tutte le altre parti interessate al fine di regolamentare:

- a) il recupero di sciami in ambiente urbano;
- b) le procedure per accertare i casi di avvelenamento di api.

## Articolo 92

(Denuncia delle malattie e divieti)

1. È fatto obbligo ai proprietari e ai detentori di alveari, anche in temporanea consegna e a qualsiasi titolo, di denunciare al sindaco del comune nel cui territorio è installato l'apiario, per il tramite del servizio veterinario della Azienda USL competente, le malattie sospette o accertate, previste dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria).
2. È vietato lasciare a portata delle api il miele, i favi ed il materiale infetto o sospetto di essere affetto dalle malattie di cui al comma 1 .
3. È vietato, al fine di preservare la sanità degli allevamenti, alienare, rimuovere, occultare alveari, attrezzi, miele, polline e cera di apiari infetti o sospetti di malattia.
4. I produttori di fogli cerei sono tenuti alla preventiva ed idonea sterilizzazione della cera in uso.

## Articolo 93

(Zone di rispetto)

1. La Regione può costituire zone di rispetto intorno agli allevamenti di api regine appartenenti agli iscritti all'Albo nazionale degli allevatori di api regine di razza *Apis mellifera ligustica* Spin. e intorno alle stazioni di fecondazione ubicate nel territorio regionale. In tali zone sono vietate anche postazioni nomadiste. Per le zone di rispetto vengono definiti:
  - a) i confini;
  - b) la loro validità temporale;
  - c) ogni altro elemento ritenuto utile.

2. Dal momento della costituzione della zona di rispetto intorno agli allevamenti di api regine e alle stazioni di fecondazione, è fatto divieto ai non iscritti all'albo nazionale degli allevatori di api regine di razza *Apis mellifera ligustica* Spin., di introdurre sciami, api regine, nuclei o famiglie in sostituzione o in aumento di quelli ivi esistenti.

3. Gli sciami eventualmente catturati nell'area di rispetto durante il periodo di validità di cui al comma 1 devono essere trasferiti al di fuori della zona stessa.

## Articolo 94

(Trattamenti antiparassitari)

1. Allo scopo di salvaguardare il settore apistico e l'indispensabile attività pronuba delle api, è vietato eseguire qualsiasi trattamento con fitofarmaci ed erbicidi alle piante legnose ed erbacee di interesse agrario, ornamentali e spontanee, che possa essere dannoso alle api, dall'inizio della fioritura.

2. Possono essere eseguiti trattamenti fitosanitari su colture legnose, ornamentali e spontanee al di fuori del periodo di fioritura, previa eliminazione o appassimento naturale della eventuale flora in fiore sottostante.

## SEZIONE III

### INTERVENTI

## Articolo 95

(Concessione finanziamenti e intensità dell'aiuto)

1. Sono concessi finanziamenti, ai sensi del presente Capo, per le seguenti tipologie di intervento:

a) investimenti immobiliari o mobiliari:

1) acquisto arnie;

2) acquisto macchine e attrezzature per l'esercizio dell'attività apistica, per la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, con l'esclusione degli automezzi;

3) realizzazione, ampliamento e adeguamento igienico sanitario dei locali per la lavorazione e la trasformazione dei prodotti dell'apicoltura;

4) acquisto di api regine e/o di sciami di api debitamente certificati sotto il profilo sanitario esclusivamente di razza ligustica;

5) diffusione sul territorio regionale di piante arboree, arbustive ed erbacee mellifere.

b) investimenti immateriali:

1) programmi di sperimentazione e diffusione di nuove tecniche in apicoltura;

2) programmi di selezione, produzione e distribuzione di api regine di razza ligustica;

3) programmi di entomoimpollinazione di colture arboree ed erbacee di interesse agrario;

4) programmi di controllo sanitario sugli allevamenti e sui prodotti apistici;

5) programmi di aggiornamento e di assistenza tecnica agli apicoltori;

6) azioni di promozione di prodotti apicoli;

7) interventi profilattici e chemioterapici di risanamento degli apiari, svolti in attuazione di programmi di intervento concordati con le unità sanitarie locali e con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 lettera a) è concesso un contributo fino al cinquanta per cento della spesa ammissibile.

3. La percentuale di contributo per gli interventi indicati al comma 1, lettera b) può essere elevata sino ad un massimo del novanta per cento.

4. La Giunta regionale con proprio atto disciplina le modalità e i criteri per la concessione degli aiuti di cui al presente articolo.

## Articolo 96

(Beneficiari)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui all' articolo 95, comma 1, lettera a) , gli imprenditori apistici singoli o associati, in una delle forme previste dal Codice civile , che esercitano l'attività in forma stanziale o in forma nomade nel territorio regionale e in regola con la denuncia degli alveari.

2. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui all' articolo 95, comma 1, lettera b) , punti 5) e 6), le società cooperative di apicoltori e/o di imprenditori apistici, che gestiscono sul territorio regionale almeno cento alveari, e le associazioni o organizzazioni di apicoltori.

3. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui all' articolo 95, comma 1, lettera b) , punti 1), 2), 3), 4), 5) e 7) gli istituti di ricerca e sperimentazione e la Società TRE A Parco Tecnologico Agroalimentare di cui all' articolo 19, comma 2 .

## SEZIONE IV

### VIGILANZA, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Articolo 97

##### (Vigilanza)

1. La vigilanza sul rispetto delle norme e degli obblighi contenuti nel presente Capo è demandata alla Struttura regionale competente, ai Comuni, ai servizi veterinari delle Aziende USL e all'ARPA.

#### Articolo 98

##### (Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni delle prescrizioni recate dal presente Capo, oltre che l'esclusione dai benefici e provvidenze dal medesimo previste, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 103,00 euro a 258,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all' articolo 88 ;

b) da 258,00 euro a 516,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all' articolo 92 ;

c) da 103,00 euro a 258,00 euro per la violazione delle disposizioni previste dall' articolo 90, comma 1, lettera b) ;

d) da 103,00 euro a 258,00 euro per la violazione delle disposizioni previste dall' articolo 90, comma 1, lettera d) ;

e) da 258,00 euro a 516,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all' articolo 93, comma 2 ;

f) da 258,00 euro a 516,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all' articolo 94, comma 1 .

2. L'entità della sanzione pecuniaria comminata tiene conto, tra l'altro, della gravità e della eventuale reiterazione della violazione.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie compete alla Struttura regionale competente ai sensi della l.r. 15/1983.